

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 26/09/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36548-la-costituzione-cantonale-friborghese>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La costituzione cantonale friborghese

LA COSTITUZIONE CANTONALE FRIBORGHESE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Il Gran Consiglio del Canton Friburgo

L' Art. 94 Cost. si discosta dai modelli costituzionali degli altri venticinque Cantoni e definisce il Gran Consiglio friborchese come << *l' autorità suprema del Cantone* >>, la quale è limitata soltanto dagli interessi legittimi e dai diritti soggettivi del popolo sovrano. Viceversa, nelle altre Carte Costituzionali cantonali, ai Gran Consigli, in tutta la Svizzera, è riservato il solo esercizio del Potere Legislativo ed i Granconsiglieri recano il ruolo di Parlamentari e non già di garanti dell' Ordinamento giuridico e della sovranità degli elettori.

Il Gran Consiglio del Canton Friburgo è composto da 110 deputati, eletti per una durata di 5 anni. Il Sistema elettorale, per ora, è di tipo proporzionale (commi 1 e 2 Art. 95 Cost.). Il Canton Friburgo è suddiviso in 8 Distretti elettorali, affinché sia garantita un' equa rappresentazione di tutte le micro-Regioni linguistiche e culturali friborghesi (comma 3 Art. 95 Cost.). Il comma ora menzionato manifesta un' evidente sintonia con il plurisecolare Federalismo elvetico, poiché, da ben trecento anni, << *i Cantoni sono sovrani, per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione* >> (Art. 3 BV).

L' Art. 96 comma 1 Cost. indica tre tipologie possibili di seduta del Parlamento: quella ordinaria, quella richiesta da almeno un quinto dei Parlamentari e quella sollecitata, per motivi di urgenza, dal Consiglio di Stato. Di solito, le Assemblee dei Deputati sono aperte all' audizione pubblica, tranne rare eccezioni. Nei casi di ordinaria amministrazione, è richiesta la maggioranza del 50+1 % dei presenti (commi 2 , 3 e 4 Art. 96 Cost.)

Negli Artt. 97 e 98 Cost. si analizzano gli inevitabili rapporti tra il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato. Si tratta, d' altronde, della naturale dialettica tra Potere Legislativo e Potere Esecutivo. Solitamente, il Segretariato e la Cancelleria dello Stato operano per guidare, facilitare e gestire lo scambio di informazioni e carteggi tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato (comma 3 Art. 98 Cost.). Nella maggior parte dei casi, il Parlamento sollecita iniziative di rango governativo. Si tenga, comunque, presente che il / la Presidente del Gran Consiglio detiene una potestà libera ed immediata di accesso agli Atti del Consiglio di Stato (commi 1 e 2 Art. 98 Cost.). Senza dubbio, siamo lontani dall' ipertrofica burocrazia italiana.

L' esercizio del Potere Legislativo costituisce la prerogativa prioritaria del Gran Consiglio del Canton Friburgo (comma 1 Art. 99 Cost.). Il più elevato livello di Legislazione consta nella Revisione della Costituzione (comma 2 Art. 99 Cost.). Un secondo ambito precettivo si fattualizza allorché almeno un quarto dei deputati domanda un Referendum popolare in tema di Macroeconomia o di Diritto Tributario (comma 3 Art. 99 Cost.). Infine, una terza prerogativa dei Granconsiglieri di Friburgo è la ratifica di Concordati inter-cantonali e/o internazionali (comma 1 Art. 100 Cost.). Gli ultimi due commi dell' Art. 100 Cost. prevedono la rimessione degli Atti dal Gran Consiglio verso il Consiglio di Stato qualora la tematica sia di importanza minore, oppure se la problematica sia costituita da consultazioni o ratifiche di scarso rilievo. Ulteriori competenze del Gran Consiglio (Artt. 101 e 102 Cost.) sono il Diritto Tributario cantonale, l' approvazione del Bilancio annuale del Cantone e la fissazione di imposte o accise per il Canton Friburgo.

Ex Art. 103 Cost., il Gran Consiglio elegge il proprio Presidente, come prevedibile, ma pure la Presidenza, il Segretariato e le Commissioni del Consiglio di Stato. Inoltre, i Granconsiglieri, bilanciando Legalità ed Opportunità

(www.ristretti.it/commenti/2009/giugno/pdf18/articolo_baiguera.pdf)

eleggono il Presidente del Tribunale Cantonale di Friburgo, i membri del Consiglio della Magistratura, i Magistrati di grado cantonale ed il Ministero Pubblico (lett. c, d, e comma 1 Art. 103 Cost.). Con molta prudenza, l' Art. 103 Cost. prevede che l' elezione dell' Organico Giudiziario avvenga sempre e in ogni caso di concerto con il Consiglio della Magistratura, al fine di inficiare il meno possibile l' indipendenza e la terzietà dei Magistrati.

Con stile solenne ancorché troppo sintetico, l' Art. 104 Cost. attribuisce al Gran Consiglio la << *suprema vigilanza* >> sul Consiglio di Stato e sulla Magistratura. Probabilmente, il breve e ripetitivo Art. 104 Cost. intendeva ribadire, nella stesura del 2005, seppur in forma eccessivamente implicita, che << *il Gran Consiglio è l' Autorità suprema del Cantone* >> e, per conseguenza, non si limita ad una monotona e quasi meccanica Legislazione.

Ulteriori potestà costituzionali di minor rilievo sono il controllo sui Referenda popolari, la risoluzione delle antinomie tra Organi istituzionali e la concessione dell' amnistia o della grazia (Art. 105 Cost.).

2. Il Consiglio di Stato del Canton Friburgo

Il Consiglio di Stato del Canton Friburgo è composto da 7 membri eletti dai cittadini svizzeri friborghesi ogni 5 anni con un Sistema elettorale maggioritario senza correttivi proporzionali o sbarramenti di quota. I Consiglieri non possono essere eletti per più di tre Legislature consecutive. (Art. 106 Cost.) Tra i 7 Governatori, il Gran Consiglio elegge il / la Presidente , la cui carica reca la durata di un anno e non è rinnovabile nel breve periodo (Art. 107 Cost.). Ai sensi dell' Art. 108 Cost., i Consiglieri di Stato, in piena autonomia, nominano i componenti del loro Segretariato, che è diretto dal Cancelliere dello Stato.

Come prevedibile e tecnicamente inevitabile, il Consiglio di Stato è tenuto a mantenere contatti permanenti con il Gran Consiglio, dandosi che, negli Ordinamenti *civil lawyer*, il Potere Legislativo è separato ancorché non isolato ermeticamente dal Potere Esecutivo. Di solito, i 7 Consiglieri presentano ai 110 Granconsiglieri un Rendiconto annuale, ma, in casi di urgenza, il Gran Consiglio può e deve interpellare il Consiglio di Stato senza limiti e senza indugi o attese (comma 1 Art. 109 Cost.). Anche il comma 2 Art. 109 Cost. dichiara, pur con una malsortita ridondanza stilistica, che il Gran Consiglio è l' Organo istituzionale supremo del Canton Friburgo e, pertanto, sorveglia attentamente e costantemente il Programma di Legislatura del Governo. Siffatti continui, incessanti e collaborativi rapporti tra Parlamentari e Consiglieri sono facilitati, a livello di passaggio delle informazioni e dei documenti, dalla Cancelleria dello Stato e dal Segretariato del Gran Consiglio (comma 3 Art. 109 Cost.)

Sotto il profilo generale (Art. 110 Cost.), il Consiglio di Stato adempie a tre funzioni fondamentali: quella governativa, quella amministrativa e quella politica. In buona sostanza, l' Art. 110 Cost. attribuisce ai Consiglieri il tradizionale Potere Esecutivo. In secondo luogo, come nel caso di tutti gli Ordinamenti europei, il Governo friborghese predispone Disegni di Legge *de jure condendo* e li propone ai Parlamentari (comma 1 Art. 111 Cost.). Inoltre, il Consiglio di Stato è tenuto a far applicare in maniera appropriata ed effettiva, ogni Testo Normativo vigente, tanto di rango cantonale quanto di rango federale (comma 2 Art. 111 Cost.). Il corretto svolgimento giuridico e pure politico del Programma di Legislatura costituisce la *ratio* anche dell' Art. 112 Cost. . Entro tale ottica politica e pianificatoria, l' Art. 113 Cost. conferisce la massima importanza alla gestione tributaria, macro-economica e patrimoniale del Cantone da parte del Consiglio di Stato.

La dialettica tra Parlamento e Governo è talmente rilevante ed incessante che, nel comma 2 Art. 114 Cost., si statuisce che ogni Accordo intercantonale e/o internazionale è approvato e ratificato dai Consiglieri soltanto previa formale autorizzazione del Gran Consiglio. Come si può notare, il Principio post-napoleonico della separazione dei Poteri non esclude la perenne sinergia tra le varie Istituzioni. Certuni eccessi teorici dell' Illuminismo francofono sono ormai smentiti, dopo

duecento anni di illusioni idealiste, dalla realtà giuridica quotidiana.

Ex Art. 115 Cost., il Consiglio di Stato esercita una potestà di sorveglianza suprema sui Comuni friborghesi. A parere di chi redige, il breve Art. 115 Cost. mortifica la genuina e robusta precettività del Federalismo elvetico, pur se rimane vero che tale Norma è conforme al comma 1 Art. 50 BV (<< *l' autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal Diritto cantonale*>>).

Salvo parere difforme del Gran Consiglio, in caso di pericoli << *seri, diretti ed imminenti*>>, il Consiglio di Stato gestisce con tempestività ed autonomia le emergenze improvvise o le calamità naturali (Art. 117 Cost.) Tale eccezione costituzionale emergenziale non deve perdurare oltre il termine di dodici mesi.

3. L' Autorità Giudiziaria del Canton Friburgo

I Principi fondamentali della Giurisdizione cantonale friborghese sono enunziati negli Artt. 120 Cost. (*Organizzazione*), 121 Cost. (*Indipendenza*) e 122 Cost. (*Rispetto del Diritto superiore*).

Il comma 1 Art. 120 Cost. asserisce la *ratio* (anche) illuministica della stretta Legalità, in tanto in quanto esclude perentoriamente forme di Giurisdizione non espressamente previste dalla Costituzione o dalle Leggi del Cantone. Tale Principio tassativo ed inviolabile non ostacola le tipologie stragiudiziali di risoluzione delle liti processuali (comma 2 Art. 120 Cost.). Infatti, prevenire od interrompere un Procedimento non significa negare la Legalità e la supremazia del Diritto Processuale. Piuttosto, il menzionato comma 2 Art. 120 Cost. dichiara l' altrettanto lodevole valore criminologico e vittimologico della conciliazione e della mediazione, specialmente in ambito minorile e giuslavoristico. In terzo ed ultimo luogo, il comma 3 Art. 120 Cost. enunzia altri due valori incontestabili della Giusprocessualistica occidentale: la celerità e la qualità della giustizia. Nell' Ordinamento italiano, quanto affermato dal comma 3 Art. 120 Cost. costituisce un miraggio lontano e quasi inimmaginabile.

Agli occhi di un giurista italiano, il comma 1 Art. 121 Cost. (sull' indipendenza dei Magistrati) ed il successivo comma 2 (sull' elettività dei Magistrati) potrebbero apparire tra di loro antinomici. Eppure, come già notato da chi scrive nel § 1, le Autorità Giudiziarie dei ventisei Cantoni , in Svizzera, hanno saputo e potuto mantenere, non senza fatiche ed errori, il corretto equilibrio tra Diritto applicato ed opportunità del Diritto applicato. I Cantoni, pur rimanendo nel solco della *Civil Law*, bilanciano senza sosta pesi e contro-pesi, poteri esterni e controlli interni, facoltatività ed obbligatorietà, Diritto e limiti del / nel Diritto.

Infine, l' Art. 122 Cost. si sostanzia in una disposizione di chiusura assai comprensibile. Ovverosia, l' Autorità Giudiziaria del Canton Friburgo non viola mai con deliberato consenso il superiore Diritto federale civile, penale ed amministrativo.

Sotto il profilo concreto e quotidiano, l' Art. 123 Cost. cataloga le Autorità Giudiziarie cantonali friborghesi. Ovverosia, la Giurisdizione civile è esercitata dai Giudici di Pace, dai Tribunali Civili e dal Tribunale Cantonale. In secondo luogo, la Giurisdizione penale compete ai Prefetti, ai Giudici dell' Istruzione, ai Tribunali Penali, al Tribunale Penale Economico, alla Camera Penale per i Minorenni ed al Tribunale Cantonale. Infine, il medesimo Tribunale Cantonale amministra anche il Diritto Processuale Amministrativo.

A livello formale, (Art. 124 Cost.) , il Tribunale Cantonale è definito come l' Autorità Giudiziaria suprema. Il proprio Presidente viene eletto dal Gran Consiglio, rimane in carica per un anno e non è rieleggibile nel breve periodo. A livello sostanziale e fattuale, tuttavia, (Art. 125 Cost.) la preminenza potestativa, in campo civile, penale ed amministrativo, compete in concreto al Consiglio della Magistratura, il che rende retorico, simbolico o ognimmodo scarsamente precettivo l' Art. 124 Cost.. L' Art. 125 Cost. definisce il Consiglio della Magistratura << *un'*

Autorità indipendente di sorveglianza del Potere Giudiziario >>. Ex comma 1 Art. 126 Cost., i componenti laici dell' Istituzione in esame sono: 1 membro del Gran Consiglio, 1 del Consiglio di Stato, 1 Professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza di Friburgo (www.unifr.ch) e 2 altri membri non necessariamente giuristi. Viceversa, i togati che completano il Consiglio della Magistratura friborghese sono: 1 Magistrato del Tribunale Cantonale, 1 Ministero Pubblico, 1 Magistrato di prima istanza ed 1 Avvocato appartenente all' Ordine del Canton Friburgo. La nomina dell' Organico del Consiglio della Magistratura compete al Gran Consiglio, previa consultazione delle competenti Istituzioni di cui fanno parte i soggetti da eleggere (comma 2 Art. 126 Cost.). I componenti del Consiglio della Magistratura, ex comma 1 Art. 126 Cost., vengono eletti ogni 5 anni e non possono mantenere la carica per più di due volte consecutive (comma 3 Art. 126 Cost.). I Consiglieri dell' Organo qui in esame esercitano la suprema sorveglianza procedimentale e disciplinare su tutta la Giurisdizione cantonale, ma le questioni bagatellari sono delegate al Tribunale Cantonale, purché il Magistrato oggetto di sorveglianza appartenga ad un' istanza di primo grado (commi 1 e 2 Art. 127 Cost.). Ogni 12 mesi e , comunque, quando espressamente richiesto, il Consiglio della Magistratura è tenuto a presentare un Rendiconto periodico al Gran Consiglio (comma 3 Art. 127 Cost.). Infine (Art. 128 Cost.), il Consiglio in esame, di concerto con i Granconsiglieri friborghesi, garantisce la formazione, l' esperienza professionale e le qualità personali dei candidati alla carica di Ministero Pubblico.

3a. Corollari di rango costituzionale in tema di Gran Consiglio, Consiglio di Stato e Potere Giudiziario in Canton Friburgo

L' Art. 86 comma 1 Cost. statuisce che i componenti del Gran Consiglio friborghese, del Consiglio di Stato e della Magistratura debbono essere maggiorenni, domiciliati stabilmente nel Canton Friburgo, cittadini svizzeri e muniti del pieno diritto all' elettorato passivo. Sorprendentemente, il comma 2 Art. 86 Cost. consente l' accesso alla carica di Magistrato anche agli stranieri residenti in Canton Friburgo da almeno 5 anni e regolari sotto il profilo del permesso di soggiorno. Con tutta probabilità, il Legislatore ha voluto o dovuto tener conto dell' elevato numero di immigrati ormai naturalizzati in tutta la Confederazione.

In materia di incompatibilità tra funzioni istituzionali, l' Art. 87 Cost. proibisce il cumulo dei ruoli di Granconsigliere, Consigliere di Stato e Giudice togato (comma 1 Art. 87 Cost.). Inoltre, sussiste il divieto di essere eletto all' Assemblea Federale di Berna qualora la persona sia già nominata Consigliere di Stato o Prefetto. (comma 2 Art. 87 Cost.). Infine (comma 3 Art. 87 Cost.), i membri del Consiglio di Stato sono interdetti, almeno sino al termine della carica, dall' esercizio di professioni imprenditoriali lucrative. Anzi, con totale ed assoluta severità, l' Art. 88 Cost. impone ai Granconsiglieri ed ai Consiglieri di Stato di rendere pubblico ogni eventuale legame personale, economico o professionale in antinomia con la loro qualifica di Pubblici Ufficiali cantonali. Sempre in tema di Gran Consiglio e Consiglio di Stato, l' Art. 89 Cost. specifica che Parlamentari e Ministri non sono perseguibili per ingiuria, diffamazione, calunnia od oltraggio in relazione a quanto da loro dichiarato nelle o dalle sedi ufficiali del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Viceversa (comma 1 Art. 90 Cost.), i 110 Granconsiglieri ed i 7 Governatori rimangono pienamente responsabili con afferenza a delitti come la corruzione, la concussione, il peculato o la malversazione.

Sotto il profilo della forma tecnica, soltanto il Gran Consiglio emette Leggi (cantonali), Ordinanze parlamentari, Decreti condizionati da Referendum e Decreti semplici. Gli altri Poteri Pubblici, invece, approvano con la tipologia dell' Ordinanza, della Sentenza e del Regolamento (Art. 91 Cost.). In caso di estrema urgenza, un Atto Normativo del Gran Consiglio può entrare in vigore senza *vacatio legis*, ma, entro un termine congruo, esso sarà oggetto di Referendum popolare obbligatorio (Art. 92 Cost.)

4. Norme costituzionali sui Comuni del Canton Friburgo

L' Art. 129 Cost., nei primi due commi, si sostanzia in una stanchevole reiterazione della Costituzione di rango federale. Il comma 1 Art. 129 Cost., come nei casi delle Costituzioni del Canton Ticino e del Canton Ginevra, definisce i Comuni friborghesi come << *delle collettività pubbliche dotate di personalità giuridica* >>. A parere di chi redige, si tratta di un asserto normativo eccessivamente lato e generico, scarsamente tecnico e culturalmente inutile ai fini della tradizionale protezione elvetica verso le micro-comunità locali. A sua volta, il comma 2 Art. 129 Cost. ripete alla lettera il comma 1 Art. 50 BV, ovvero << *l' autonomia comunale è garantita nei limiti del Diritto cantonale* >>. L' unico elemento innovativo è forse il comma 3 Art. 129 Cost., il quale esprime un positivo *favor juris* nei confronti delle << *associazioni comunali* >>. Probabilmente, quest' ultimo comma dell' Art. 129 Cost. è memore del granitico Principio svizzero del Federalismo e della tutela dei gruppi territoriali e linguistici

Purtroppo, anche l' Art. 130 Cost. non manifesta alcunché di entusiasmante. Esso si limita a sottomettere i Comuni alle Norme di rango costituzionale o legislativo ordinario (comma 1 Art. 130 Cost.). Inoltre, il comma 2 Art. 130 Cost. indica finalità amministrative troppo scontate, come il benessere della popolazione, l' innalzamento della qualità della vita e l' efficienza dei Servizi della Pubblica Amministrazione municipale.

Con estrema sintesi e terminate finalmente le asserzioni di Principio ex Artt. 129 e 130 Cost., l' Art. 131 Cost. statuisce che sono eleggibili, a livello municipale, soltanto i residenti svizzeri friborghesi muniti dei diritti politici (comma 1 Art. 131 Cost.). Il Comune è retto da un' Assemblea comunale (detta anche Consiglio generale) e da un Consiglio comunale (ossia la Giunta del Diritto italiano) (comma 1 Art. 131 Cost.)

Gli Artt. 132 e 133 Cost. conferiscono la massima importanza alla corretta gestione delle Finanze disponibili nel Municipio (Art. 133 Cost.) e, in ogni caso, la qualità e, soprattutto, la quantità dell' escussione tributaria locale è decisa in maniera del tutto autonoma (Art. 132 Cost.). Anche in Canton Ticino, il Diritto Tributario di rango comunale costituisce una tematica giuridica basilare e di largo interesse presso l' opinione pubblica . Pure in questo ambito, a prescindere dalle varie ideologie politiche e partitiche italiane od elvetiche, il Federalismo, in Svizzera, è e rimane intangibile.

Altrettanto importante è la collaborazione inter-comunale (Art. 134 Cost.). I Municipi possono istituire conferenze di Servizi o << *strutture amministrative regionali* >> (commi 2 e 4 Art. 134 Cost.). Anzi, se necessario, il Cantone o la Confederazione possono imporre l' obbligo tassativo di una forma associativa inter-comunale (comma 3 Art. 134 Cost.). Specularmente, sono incentivate le iniziative referendarie o governative finalizzate alla fusione tra Comuni. Essa può essere imposta dal Cantone o dalla Confederazione per l' urgente tutela di interessi comunali, regionali o cantonali (comma 4 Art. 135 Cost.).

5. Associazioni, comunità e chiese nel Diritto costituzionale cantonale friborghese

Sotto il profilo della *ratio*, ai sensi dell' Art. 137 Cost., il Canton Friburgo, unitamente ai propri Comuni, si impegna a promuovere e sostenere organizzazioni ed associazioni che recano o possono recare miglioramenti nella vita pubblica. In special modo, vengono sovvenzionate le Onlus a beneficio della gioventù e dell' infanzia. Parimenti, sono percepite come culturalmente utili le corporazioni che promuovono il senso civico ed il valore della Legalità (comma 2 Art. 137 Cost.).

L' assai sintetico Art. 138 Cost. si limita a ribadire il sostegno cantonale e comunale al

volontariato. Invece, fondamentale è l' Art. 139 Cost. , che disciplina il finanziamento pubblico ai partiti: << *i partiti politici contribuiscono in maniera importante al funzionamento della Democrazia. Lo Stato ed i Comuni possono sostenerli finanziariamente* >>.

L' Art. 140 Cost., a livello di Principi generali riconosce, anche dal punto di vista Normativo, l' importanza delle Chiese e delle Comunità religiose, affidando però agli Articoli successivi la distinzione tra Cattolicesimo elvetico e Protestantesimo (comma 1 Art. 140 Cost.). Non vengono , ognimmodo, imposti vincoli giuridici particolari alle chiese, tranne l' ordinario e compensabile rispetto della Legislazione vigente e dell' Ordinamento (comma 2 Art. 140 Cost.). Come prevedibile, finalmente, gli Artt. 141 e 142 Cost. distinguono tra Chiese svizzere tradizionali e altre chiese non appartenenti alla storia della Confederazione. Ovverosia, l' Art. 141 Cost. accorda, come in Canton Ticino , uno specifico << *statuto di diritto pubblico* >> al Cattolicesimo ed al Protestantesimo, mentre l' Art. 142 Cost. affida al Diritto Privato i rapporti con qualunque altra chiesa, salvo che essa, in futuro o per altri motivi, giunga a possedere un numero di fedeli tanto elevato da giustificare un apposito statuto di diritto pubblico. Si tratta di una scelta equilibrata, che non lede il Principio costituzionale dell' eguaglianza, bensì tiene conto, volente o non volente, che da circa cinquecento anni la popolazione friborghese si distingue, in buona sostanza, tra cattolici e protestanti. Non sarebbe dunque giustificato uno spreco finanziario ed istituzionale a beneficio di chiese non tradizionali o poco praticate.

6. La Revisione della Costituzione cantonale friborghese

La Revisione totale della Costituzione cantonale friborghese (Art. 144 Cost.) può essere richiesta soltanto dal Gran Consiglio, oppure a mezzo di un' iniziativa popolare. In caso di richiesta, un Referendum decide se la Revisione integrale della Carta fondamentale avrà luogo e se essa debba, a livello tecnico, essere affidata a giuristi del Gran Consiglio o ad un' apposita Assemblea Costituente, che rimarrà in carica per 5 anni sino al completamento della nuova redazione. Qualora, tuttavia, la stesura definitiva sia rigettata tramite Referendum popolare obbligatorio, il Gran Consiglio corregge la Bozza o, nel caso di sussistenza di un' Assemblea Costituente, i lavori di Revisione totale sono prorogati per ulteriori 2 anni.

Anche la Revisione parziale (Art. 145 Cost.) può essere proposta dal Gran Consiglio o su impulso degli elettori friborghesi. In ogni caso, qualsivoglia Revisione parziale è valida soltanto se essa rispetta la conformità al Diritto superiore federale e se non contiene antinomie strutturali o sostanziali.

7. I Principi fondamentali della Costituzione cantonale friborghese: “ *nuvole agitate dal vento*”

Volutamente, chi scrive ha posto nella presente sede conclusiva e marginale il commento ai Principi fondamentali della Costituzione cantonale friborghese. La retorica, come sempre in questi casi, abbonda e rischia di far obliare altre Norme concrete di maggior rilievo pratico.

Soltanto l' errore contenuto nell' Art. 1 Cost. è sufficiente per indicare l' a-tecnicità delle Disposizioni costituzionali preliminari. Infatti, il modello ordinamentale liberale è impropriamente associato alla nozione novecentesca di Stato Democratico sociale, ovvero lo Welfare della Common Law anglo-americana

Un' attenzione particolare è riservata, nell' Art. 6 Cost., alle due lingue cantonali , ossia il francese ed il tedesco. E' prevista la tutela delle minoranze llinguistiche dialettali autoctone, il che ben si innesta nell' Art. 3 BV in tema di Federalismo..

L' Art. 9 Cost., come nel caso della Costituzione cantonale ginevrina, tutela i diversamente

abili a livello di integrazione economica e sociale. Anzi, è statuita piena parità tra maschio e femmina, soprattutto sotto il riguardo lavorativo. Tuttavia, l' Art. 3 della Costituzione italiana del 1948 è senz' altro strutturato meglio, in tanto in quanto esso segna il passaggio storico, in Europa, dal Liberismo alla Democrazia interventistica.

L' Art. 18 Cost. (*Insegnamento di base*) si limita ad asserire che il diritto ad una pur minima istruzione gratuita è garantito. Ciononostante, nulla è predisposto a beneficio degli Istituti scolastici privati.

Fortunatamente, almeno a livello teorico, è prevista la libertà dei lavoratori di riunirsi in sindacati (Art. 27 Cost.), ma lo sciopero è lecito soltanto se << *protegge la pace nel Lavoro* >>, grazie a forme conciliative politiche o stragiudiziali. Senz' altro, a livello fattuale, il progressismo elvetico non coltiva gli idealismi eccessivi di Stati mediterranei come la Francia, la Spagna o l' Italia

Gli Artt. dal 29 al 32 Cost. indicano i Principi fondamentali del Diritto Processuale, come la velocità nel giudicare, l' obbligo di motivare per iscritto le Sentenze, il Patrocinio gratuito e le specifiche garanzie del Diritto Processuale per i minorenni e per i maggiorenni minori degli anni 25 d' età ex Art. 61 StGB (*Misure per i giovani adulti*). Ogni Tribunale dev' essere legalmente incardinato, competente per materia, indipendente ed imparziale. I Tribunali d' eccezione sono proibiti. A livello di Procedura Penale, ognuno è presunto innocente sino a Sentenza passata in Giudicato.

Basilare rimane senza dubbio l' Art. 33 Cost., che tutela la maternità sin dal primo istante della gravidanza. Sono proibite discriminazioni per le Madri sul posto di Lavoro ed è prevista un' assicurazione obbligatoria per le donne in vista della maternità

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com